COMUNE DI FORINO
(Provincia di Avellino)

Prot. n. 650 del 08.02.2018

Ordinanza n. 06/2018

OGGETTO: Art. 20, comma 1, lett. g della L.R. 2 luglio 1997 n.18 -Decadenza dell'assegnazione di alloggio di ERP al Sig. Riccardi Giosué, sito in Via Monte Piana, 5- 83020 FORINO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'I.A.C.P. con note prot.n.3862 del 9.03.2017 e prot.n.5654 del 29.08.2017, comunicava che il signor Riccardi Giosuè, nato a Forino(AV) il 17 novembre 1939, assegnatario dell'alloggio ERP in questo Comune alla Via Monte Piana 5, non aveva provveduto a sanare la morosità maturata a tutto il 31.12.2016 per mancato pagamento di canoni e quote accessorie, ammontanti a € 3.102.43 salvo eventuali altre morosità e/o azioni legali già in corso per altri titoli;

-l'Istituto, nel contempo, invitava il Comune ad emettere i provvedimenti di decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio di cui all'art.20 comma 1, lett. g) della L.R. 2 luglio 1997 n.18, con conseguente risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'abitazione;

-il Sindaco pro tempore, in relazione alla richiesta prot. n.3862 del 9.03.2017, con nota prot.1972 del 14 marzo 2017 invitava l'assegnatario a sanare la morosità riscontrata, pena l'adozione del provvedimento di decadenza previsto dall'art. 20, lett.g) della L.R. 18/97.

-Con nota prot. 7519 del 5.12.2017, del responsabile del procedimento dott.ssa Luciana Iannacchino, il sig. Riccardi Giosuè ulteriormente veniva invitato e diffidato a sanare la morosità e a presentare controdeduzioni e/o documenti, entro il termine di giorni 15 dalla notifica intervenuta il giorno 13.12.2017, quale avvio del procedimento di decadenza dal diritto all'assegnazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90;

-Considerato che entro il suddetto termine, e a tutt'oggi, non risulta pervenuta alcuna nota dell'IACP che comunichi l'avvenuto pagamento del debito al 31 dicembre 2016 o la rateizzazione dello stesso attraverso un piano di rientro con l'Istituto, né risultano pervenute controdeduzioni o documenti da parte del summominato;

-Verificato che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'20 della L.R. 2 luglio 1997 n.18 **"Decadenza dell'assegnazione"** che prevede:

al comma 1 lett. g) la decadenza dal diritto all'assegnazione quando l'assegnatario sia incorso nelle condizioni di morosità del pagamento del canone con conseguente risoluzione contrattuale, come previsto dall'articolo 21 della presente legge.

Al comma 2 che al procedimento di dichiarazione della decadenza, si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione,

fatta eccezione per il parere della Commissione di cui all'articolo 6 della presente legge.

Al comma 3 che la decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

Al comma 4 che il sindaco può, tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile

Ritenuto di dover provvedere alla pronuncia di decadenza del sig. Riccardi Giosuè dal diritto di assegnazione dell'alloggio sito in Via Monte Piana n.5,

Ritenuto altresì concedere al sig. Riccardi Giosuè e al suo nucleo familiare, un termine di sei mesi dalla pronuncia di decadenza per il rilascio dell'alloggio

PRONUNCIA

nei confronti del sig. Riccardi Giosuè, nato a Forino (AV) il 17 novembre 1939, la decadenza del diritto all'assegnazione dell'alloggio IACP sito in Forino alla Via Monte Piana 5, I Piano Interno 1, per essere incorso nelle condizioni di morosità del pagamento del canone, così come previsto dall'art.1, lett.g) della legge regionale n.18 del 2.07.1997 n.18, e precisamente per il mancato pagamento alla data del 31.12.2016 della somma di € 3.012,43 per canoni di locazione ed accessori, oltre l'eventuale morosità nel frattempo maturata,

ORDINA

Al sig. Riccardi Giosuè e al suo nucleo familiare, il rilascio nel termine di 6 (sei) mesi dalla notifica del presente provvedimento dell'alloggio occupato, rendendolo libero da persone e cose.

DA' ATTO

Che il presente provvedimento determina la risoluzione del contratto di locazione, ai sensi dell'art.20, comma 3, della L.R. 18/97, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni e proroghe, e ha carattere definitivo.

DISPONE

La trasmissione del presente atto:
-Al Messo notificatore per la notifica al sig. Riccardi Giosuè
-Alla Polizia Municipale e alla locale Stazione dei Carabinieri per l'esecuzione
-All'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino per quanto di competenza

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi alla competente Autorità Giurisdizionale nei termini di legge.

Forino, 7 febbraio 2018

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Luciana Tamacchino

Il Commissario Straordinario
dott.ssa Silvana D'Agostino